

Art.1

(Costituzione dell'Associazione)

E' costituita un'Associazione con la denominazione "ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI TERMALI (ANCOT)". La natura giuridica dell'Associazione è quella delle Associazioni di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Art.2

(Sede)

L'Associazione ha sede legale in Roma, Corso Trieste n. 155. È facoltà del Consiglio Direttivo, qualora ne rilevi la necessità, individuare sia ulteriori sedi di natura temporanea ed operativa, finalizzate, di volta in volta, allo svolgimento di specifici eventi e/o riunioni e/o incontri, sia eventuali sedi secondarie ed operative volte a conseguire una più ampia presenza sul territorio nazionale e/o all'estero.

Art. 3

(Scopi e finalità)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità:

a-tutelare e rappresentare istituzionalmente i Comuni nei rapporti con il Governo, il Parlamento, le Regioni, le Province e tutte le Istituzioni di rilievo internazionale, europeo, nazionale e locale. Promuovere progetti innovativi per la valorizzazione del settore termale sia in ambito turistico che medicale;

b-svolgere azioni di informazione, documentazione, promozione, divulgazione ed ogni altra attività atta a favorire lo sviluppo e la valorizzazione del termalismo, nonché la crescita dell'economia turistico-termale con particolare riferimento a quella dei Comuni membri dell'Associazione;

c-configurarsi come entità di utile riferimento soprattutto sul piano della ricerca, del confronto, dell'orientamento delle proposte e del coordinamento in relazione all'elaborazione delle politiche termali a qualsiasi livello stabilendo, allo scopo, gli opportuni contatti (opinione pubblica, parlamentari, enti pubblici e privati ed altri), ed assumendo le conseguenti iniziative;

d-realizzare, sostenere ed orientare l'attività di ricerca comunque collegabile al termalismo ai fini della valorizzazione delle risorse termali di ogni tipo, dell'incremento turistico termale e del pieno riconoscimento delle terapie termali negli ambienti medico scientifici;

e-promuovere e sostenere iniziative ed attività connesse alla valorizzazione ambientale ed alla difesa ecologica del territorio;

f-assumere ogni iniziativa ritenuta utile ed opportuna per il perseguimento dei fini dell'Associazione collaborando, per quanto possibile, con gli enti e gli organismi già operanti nel settore, anche al fine di favorire la libera circolazione dei turisti termali nell'ambito della Comunità Economica Europea.

Art. 4
(Durata)

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 5
(Soci)

Fanno parte dell'Associazione, in qualità di Soci, esclusivamente i Comuni nei cui territori siano presenti e/o siano state presenti aziende termali pubbliche e/o private o, comunque, Comuni i cui territori siano connaturati da risorse termali. Ciascun Socio partecipa all'Assemblea con il Sindaco o con un Amministratore comunale all'uopo delegato (Assessore o Consigliere). È facoltà dei Soci che non possano essere presenti in Assemblea farsi rappresentare da altri Soci mediante delega scritta, con il limite di non più di 5 deleghe conferite a ciascun socio. In sede assembleare ciascun socio potrà avvalersi, ove occorra, di persona esperta nel settore termale. L'ammissione dei Soci avviene con le seguenti modalità: le domande di ammissione, da inoltrarsi previa deliberazione ad hoc dei singoli consigli comunali, dovranno contenere tutti i dati del Comune richiedente nonché la dichiarazione di accettazione ed osservanza di tutte le norme del presente statuto e dovranno essere sottoscritte dal Sindaco. L'ammissione dei Soci, entro giorni 60 dalla domanda, viene decisa dal Consiglio Direttivo, che valuta la sussistenza dei necessari requisiti di cui al presente articolo, e ratificata dall'Assemblea nella sua prima data utile, ed il provvedimento di ammissione o di rigetto verrà comunicato a parte istante entro giorni 30. In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine indicato, la domanda si intende accolta. All'atto di ammissione i soci verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal consiglio direttivo. È obbligo di tutti i soci la puntuale corresponsione del contributo annuo. La quota associativa annuale viene definita con apposita delibera assembleare su proposta del Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio dell'anno di competenza e dovrà essere versata entro il 31 marzo dell'anno in corso. La qualità di socio non è trasmissibile. Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione ed eventuali prestazioni dei soci nei confronti dell'associazione devono intendersi a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio direttivo ed effettivamente sostenute e documentate. Il mancato versamento di due o più quote associative annuali comporta, per il Socio, la perdita del diritto di voto. Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione. La qualità di Socio si perde per recesso o esclusione motivata:

- a) recesso del Socio, mediante raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede legale e/o all'indirizzo pec dell'Associazione corredato di deliberazione di Consiglio Comunale; il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è stata ricevuta dall'Associazione;
- b) esclusione motivata è decisa dal Consiglio Direttivo, e comunicata dall'Assemblea, e può essere causata dallo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o ai regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio direttivo.

Art. 6

(Associati Aderenti)

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Associati Aderenti, persone giuridiche, sia pubbliche che private, e persone fisiche che, senza acquisire i diritti e gli obblighi dei Soci, intendono contribuire all'attività dell'Associazione con apporto di idee, di lavoro e di mezzi. Le richieste di ammissione, in qualità di Associati Aderenti, che dovranno pervenire per iscritto, anche a mezzo pec e/o mail, all'Associazione, sono esaminate dal Consiglio Direttivo che valuta la sussistenza dei requisiti di apporto di idee, di lavoro e di mezzi, nell'interesse dell'Associazione, e provvede in merito all'ammissione e/o al rigetto della domanda. La qualità di associato aderente si perde secondo le stesse modalità e per gli stessi motivi della perdita della qualità di Socio.

Art. 7

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea (art. 8);
- il Consiglio Direttivo (Art. 9);
- il Presidente (Art. 10);
- i Vice-Presidenti (Art. 11);
- il Revisore unico (Art. 12).

Art. 8

(Assemblea)

L'Assemblea Ordinaria sarà convocata a mezzo raccomandata a.r., oppure per via telematica, a mezzo pec o mail, dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno, non meno di dieci giorni prima della data stabilita; l'Assemblea può essere convocata d'urgenza dal Presidente qualora ne ravvisi la necessità per adottare decisioni improcrastinabili e di particolare rilevanza o quando viene fatta richiesta motivata da almeno un quarto dei Soci. L'Assemblea ordinaria definisce gli obiettivi a cui deve attenersi il Consiglio Direttivo, approva il bilancio preventivo e il rendiconto e procede alla nomina del Presidente, dei componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti e alla loro eventuale sostituzione ove fossero cessati e, in caso di scioglimento dell'Associazione, delibera sulla eventuale destinazione finale del patrimonio. L'Assemblea, in prima convocazione, si intende validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci; in seconda convocazione con la presenza di almeno un sesto dei Soci. Le deliberazioni, nei casi in cui non sia espressamente prevista una maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; ogni Socio ha diritto ad un voto. L'Assemblea ordinaria potrà anche svolgersi in video/teleconferenza e con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. È ammesso il voto per corrispondenza, anche in formato elettronico, ad esempio in teleconferenza, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa al voto. Si considerano presenti anche i soci che hanno partecipato al voto per corrispondenza. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria su propria iniziativa o su iniziativa a discrezione del Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione provvedendo, in questo caso, anche alla nomina dei liquidatori ed alla definizione dei relativi poteri. L'Assemblea straordinaria si intende validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 9

(Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da undici (11) Consiglieri, compreso il Presidente: cinque (5) di diritto in rappresentanza dei Comuni di Abano Terme, Chianciano Terme, Fiuggi, Montecatini Terme e Salsomaggiore Terme; gli altri cinque (5), invece, nominati dall'Assemblea che li individuerà tra le domande di candidatura pervenute dagli altri comuni soci che dovranno indicare, esclusivamente, soggetti che rivestano una carica istituzionale all'interno dei medesimi comuni: detti consiglieri rimarranno in carica per cinque anni, con possibilità di essere rieletti con il limite di due mandati. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione e attua gli indirizzi impartiti dall'Assemblea, predispone il bilancio preventivo e il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, delibera l'ammissione dei Soci a seguito di formale richiesta avanzata dai Comuni e stabilisce di ammettere a far parte dell'Associazione gli associati. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno cinque giorni prima dalla data stabilita con le stesse modalità telematiche previste per la convocazione dell'Assemblea, salvo il caso di eccezionale urgenza per cui è sufficiente un preavviso, anche a mezzo WhatsApp di quarantotto ore. Il Consiglio Direttivo riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. E' presieduto dal Presidente o, in caso di impedimento, da uno dei Vice-Presidenti, all'uopo delegato dal Presidente o, in mancanza di delega, dal Vice Presidente più anziano tra quelli presenti o, in assenza, dal componente più anziano; le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e le relative delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Ogni componente il Consiglio Direttivo ha diritto a un voto. In caso di parità di voti sarà considerato decisivo il voto del Presidente.

Art. 10
(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea che lo sceglie tra soggetti di comprovata e significativa esperienza in materia di sviluppo e valorizzazione del termalismo, maturata anche in seno ad associazioni all'uopo dedicate e/o in ambito professionale e/o in enti pubblici. Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile anche immediatamente con il limite di una sola rielezione e, quindi, per un massimo di due mandati consecutivi. Il Presidente può stabilire di avvalersi di un Segretario/Direttore scelto tra funzionari del suo Comune o fra persone di sua fiducia con esperienza e competenza del settore termale e riferisce la nomina al Consiglio Direttivo che ne ratifica la decisione. Il soggetto che ha ricoperto la carica di Presidente, una volta cessato, acquista la qualifica di Presidente Onorario, con facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo ed alle Assemblee dell'Associazione ove potrà apportare il proprio contributo ed esperienza nelle materie trattate, con particolare riferimento alla prosecuzione dei progetti già avviati.

Art. 11
(Vice Presidenti)

I Vice-Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito su proposta del Presidente. Sono in numero di quattro, uno per ciascuna area geografica di appartenenza:

- Nord Italia
- Centro Italia
- Sud Italia
- Isole
- I Vice-Presidenti durano in carica cinque anni, con possibilità di essere rieletti con il limite di due mandati. I Vice-Presidenti sostituiscono il Presidente, in caso di impedimento, su delega dello stesso; in mancanza di delega la sostituzione compete al Vice- Presidente più anziano e, in sua assenza, agli altri due in ordine di anzianità.

Art. 12
(Revisore unico)

Nei casi previsti dalla legge il controllo legale dei conti è esercitato da un Revisore Unico iscritto nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nominato con decisione dei Soci. Al Revisore unico spetta anche la revisione legale dei conti, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge. In tal caso, i requisiti, le funzioni, il conferimento, la revoca e la cessazione dell'incarico, la responsabilità e le attività del Revisore regolati dalla legge. Il Revisore legale unico resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile per non più di un mandato.

Art. 13
(Comitato Tecnico-scientifico)

Il Consiglio Direttivo potrà farsi assistere da un Comitato Tecnico-Scientifico, i cui membri, compreso il Presidente, sono indicati dallo stesso Consiglio Direttivo e composto, senza limitazioni di

numero, da esperti di termalismo e di turismo-termale nei suoi diversi aspetti, oltre che da delegati di altri organismi già operanti nel settore. Esso è permanente e potrà essere integrato in ogni momento, sempre con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 14

(Sezioni del Consiglio Direttivo)

Possono essere istituite sezioni regionali o interregionali per promuovere le attività dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria procederà alla loro istituzione e all'approvazione di apposito regolamento disciplinante le modalità di funzionamento delle stesse.

Art. 15

(Patrimonio)

I mezzi finanziari dell'Associazione sono formati dalle quote associative, dai contributi volontari degli associati, dalle sovvenzioni, lasciti e donazioni che perverranno all'Associazione e che il Consiglio Direttivo avrà accettato. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad Enti che si propongono scopi analoghi a quelli dell'Associazione oppure al Ministero della Salute.

Art. 16

(Disposizioni finali e di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto in questo Statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia di associazioni non riconosciute del Codice Civile e a quanto deliberato di volta in volta dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo